

**FON.TE. – FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA
AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI)**

DOCUMENTO SULLE RENDITE

FON.TE. (di seguito definito Fondo Pensione) ha stipulato in data 14/04/2008 con l'impresa di Assicurazione UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito definita Società) apposita convenzione per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita (di seguito Convenzione).

Di seguito sono riportate le principali clausole:

Art. 1. Oggetto della Convenzione. Prestazioni assicurate

1. La Convenzione ha per oggetto l'assicurazione di rendita annua vitalizia immediata rivalutabile ed erogabile in via posticipata sulla testa degli aderenti al FONDO PENSIONE (di seguito indicati come "Assicurati") che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del FONDO PENSIONE, siano inseriti in assicurazione su indicazione del FONDO PENSIONE stesso.

1 bis. Il FONDO PENSIONE può richiedere, in relazione al singolo Assicurato, che in luogo della rendita di cui al precedente comma 1, sia erogata una delle altre rendite di cui all'art.1 delle Condizioni di Assicurazione, ivi richiamate quali opzioni B,C,D,E.

Ad integrazione dell'articolo 1 delle Condizioni di Assicurazione, opzione E), è concessa la facoltà al Contraente di richiedere al momento dell'esercizio della presente opzione, che il capitale previsto in caso di decesso venga corrisposto mediante versamenti ricorrenti rivalutabili di durata predeterminata a partire dalla data del decesso.

L'importo dei predetti versamenti ricorrenti si ottiene moltiplicando il capitale pagabile in caso di decesso per i coefficienti riportati in calce all'allegato tabella E1) in funzione del numero e della periodicità dei versamenti stessi.

Inoltre al medesimo art.1 delle Condizioni di Assicurazione viene aggiunta la seguente ulteriore modalità alternativa di erogazione della rendita che il FONDO PENSIONE può richiedere:

opzione F): rendita annua erogabile finché l'Assicurato è in vita con raddoppio in caso di sopravvenuta perdita di autosufficienza, le cui condizioni sono riportate nell'allegato 1 del Fascicolo Informativo.

Pertanto, Il FONDO PENSIONE potrà richiedere alternativamente in relazione a ciascun Assicurato, ai sensi dell'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione come di seguito modificate, l'erogazione di una delle seguenti tipologie di rendite:"

Opzione A "rendita vitalizia immediata": rendita annua erogabile finché l'Assicurato è in vita;

Opzione B “rendita certa 5 anni”: rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita, ovvero fino al quinto anniversario della decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell’Assicurato prima di tale anniversario;

Opzione C “rendita certa 10 anni”: rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita, ovvero fino al decimo anniversario della decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell’Assicurato prima di tale anniversario;

Opzione D “rendita reversibile”: rendita annua erogabile finché l’Assicurato e la persona preventivamente designata nella scheda di polizza quale secondo Assicurato sono entrambi in vita, e successivamente al decesso dell’Assicurato, nella percentuale di reversibilità prestabilita a norma della Convenzione, finché l’Assicurato superstite è in vita.

L’Assicurato ha facoltà di optare per una percentuale di reversibilità compresa tra 0 e 100%. In ogni caso, con esclusivo riferimento alla presente opzione, la Società non erogherà prestazioni in forma di rendita che determinino un importo di rendita annua inferiore all’80% dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Inoltre, il reversionario indicato dall’Assicurato deve aver compiuto, al tempo della designazione in scheda di polizza, il 35° anno di età;

Opzione E “rendita controassicurata”: rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita e, al suo decesso, il pagamento di un capitale pari alla differenza – se positiva – fra i seguenti due importi:

- il premio versato dal Contraente per la posizione individuale, moltiplicato per il rapporto fra la rata di rendita in vigore per l’anno in corso e quella iniziale;
- la rata di rendita in vigore moltiplicata per il numero delle rate già scadute.

Nell’ipotesi in cui l’avente diritto risulti essere maggiorenne, è concessa al Fondo Pensione la facoltà di richiedere che il capitale venga corrisposto mediante versamenti ricorrenti rivalutabili di durata predeterminata (5 o 10 anni) a partire dalla data del decesso dell’Assicurato.

Nell’ipotesi in cui l’avente diritto risulti essere minorenni, è concessa al Fondo Pensione la facoltà che il capitale venga corrisposto mediante versamenti ricorrenti rivalutabili sino al compimento del 26° anno di età, con un minimo di erogazione quinquennale.

Inoltre, nell’ipotesi di corresponsione di erogazione del capitale mediante versamenti ricorrenti rivalutabili è altresì concessa facoltà all’avente diritto di versare un premio aggiuntivo sino ad un importo massimo pari al 25% del capitale residuo.

Opzione F “rendita LTC”: rendita annua, erogabile finché l’Assicurato è in vita con raddoppio in caso di sopravvenuta perdita di autosufficienza, le cui condizioni sono riportate nell’allegato 1 del Fascicolo Informativo. A parziale deroga di quanto previsto al successivo art. 5, lett. A), la garanzia per lo stato di non autosufficienza non è soggetta all’estensione da uno a tre anni del maggior periodo di carenza per i casi dovuti a malattie neurologiche.

L’Assicurato, in relazione alle Opzioni B), C) ed E), comunica in via contestuale all’esercizio dell’opzione al Fondo Pensione il rispettivo avente diritto da individuare tra gli eredi ovvero tra diversi soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche.

L’Assicurato, in relazione all’Opzione D), comunica in via contestuale all’esercizio dell’opzione al Fondo Pensione il rispettivo avente diritto da individuare tra gli eredi ovvero tra diversi soggetti, purché persone fisiche.

Le Parti convengono che non troverà applicazione la disposizione relativa alla limitazione superiore di età dell'Assicurato (85° anno) contenuta nella Nota Informativa, alla sezione B "INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI E ALLE GARANZIE OFFERTE", paragrafo n. 3 "Prestazioni e garanzie offerte".

2. In relazione agli Assicurati che matureranno i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari e richiederanno il pagamento della rendita entro la data di scadenza della Convenzione, l'importo annuo di ciascuna rendita si ottiene moltiplicando il premio versato alla SOCIETA', al netto delle imposte ove previste, per i coefficienti indicati nelle Tabelle A1), B1), C1), D1), E1), F1) allegate alla Convenzione, con i criteri ivi previsti, in funzione dell'opzione di rendita scelta.

In ciascuna delle Tabelle sopra elencate è riportato il dettaglio del meccanismo di age shifting da utilizzare.

In considerazione del fatto che l'ammontare della rendita vitalizia reversibile di cui alla sopracitata opzione D) dipende dall'età e sesso dell'assicurato principale e del reversionario, nonché dalla percentuale di reversibilità, in allegato Tabella D1) sono esposti i coefficienti da utilizzare in relazione solo ad alcune posizioni tipiche ed in funzione dei parametri esposti negli stessi allegati Tabella D1), fermo restando il fatto che per diverse combinazioni dei parametri di riferimento il conteggio avverrà secondo criteri attuariali utilizzando basi tecniche identiche.

2.bis. La rata di rendita in pagamento, come quantificata al precedente comma 2, viene periodicamente rivalutata secondo quanto previsto all'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione, con misura annua di rivalutazione ottenuta in base al rendimento attribuito di cui al punto a) del citato art. 5 modificato dall'art. 4 della Convenzione.

3. A scelta dell'aderente, da esercitarsi per il tramite del FONDO PENSIONE, le rendite di cui al art. 1 delle Condizioni di Assicurazione, potranno essere erogate in rate posticipate mensili, trimestrali, semestrali, ovvero in un unico importo complessivo annuo posticipato.

Limitatamente alla rendita di cui alla precedente lettera F) dell'art.1 delle Condizioni di Assicurazione, la rateazione può essere esclusivamente mensile.

4. Le età in anni e mesi interi dell'Assicurato e dell'eventuale reversionario sono calcolate alla data di decorrenza della rendita, considerando come unità la frazione di mese uguale o superiore a 16 giorni. Di conseguenza il relativo coefficiente da utilizzare viene calcolato mediante interpolazione lineare dei coefficienti di cui all'art.1 comma 2, lettere a) e b) della Convenzione.

5. I coefficienti di conversione in rendita di cui sopra sono adottati dalla SOCIETA' relativamente al periodo di durata della Convenzione.

Art. 2 - Premio di assicurazione

1. La SOCIETA' si impegna a corrispondere al FONDO PENSIONE le rendite oggetto della Convenzione a fronte del pagamento di un premio unico anticipato per ciascuna rendita assicurata.

2. I premi saranno pagati con le seguenti modalità e termini.

Il FONDO PENSIONE esegue il pagamento del premio unico relativo alla posizione individuale per la quale richiede l'ingresso in assicurazione al momento della trasmissione alla SOCIETA' delle informazioni di cui all'art. 7 della Convenzione.

Il versamento del premio potrà essere effettuato presso la Direzione della SOCIETA' in Firenze.

Il versamento avviene per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla SOCIETA'. La data di versamento coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla SOCIETA'.

3. La SOCIETA', a condizione che siano pervenuti tutti i documenti ed i dati necessari per l'attivazione della copertura assicurativa sull'aderente, giusto quanto previsto all'art.7 di Convenzione, ed a fronte del pagamento di ciascun premio rilascerà una scheda di polizza, riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'Assicurato e l'importo della prestazione assicurata, avente altresì natura di quietanza.

Art. 3 - Basi demografiche

1. Per tutta la durata della Convenzione, la SOCIETA', per l'elaborazione dei coefficienti di conversione in rendita di cui all'Art. 1 della Convenzione, ha adottato le seguenti tavole di mortalità:

- RG48 per impegni differiti distinta per sesso per le rendite di cui all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione, lettere A), B), C) e D) ed in relazione alla garanzia di rendita vitalizia immediata rivalutabile di cui alla lettera F) dell'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione;
- RG48 per impegni immediati distinta per sesso per la rendita di cui alla lettera E) dell'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione;
- relativamente alla garanzia legata alla perdita dell'autosufficienza (LTC), di cui all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione lettera F), sono utilizzate basi tecniche fornite dal mercato riassicurativo aventi origine da due studi condotti in Germania nel corso dei primi anni novanta ed opportunamente adattate al caso italiano mediante utilizzo della tavola di mortalità della popolazione generale italiana S.I.1992 elaborata dall'ISTAT ed ottenuta con i dati del censimento del 1992, distinta per sesso.

Art. 4 - Pagamento della rendita

1. Ad integrazione di quanto indicato all'art. 3, primo comma, delle Condizioni di Assicurazione resta pattuito che la data di decorrenza indicata nella scheda di polizza viene stabilita nel primo giorno del mese successivo alla data di versamento del premio unico e sarà erogata in via posticipata secondo la rateazione richiesta, come previsto dal comma 3 dell'art. 1 della Convenzione.

2. L'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'assicurato. Nel caso in cui la rendita erogata sia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, l'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso dell'Assicurato se questo si verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale; in caso contrario cesserà con l'ultima scadenza di rata coincidente con la quinta o decima ricorrenza annuale.

E' fatto salvo quanto previsto in caso di scelta delle opzione di cui alle lettere D) ed E) dell'art.1 delle Condizioni di Assicurazione.

3. Le prestazioni oggetto della Convenzione sono erogate al FONDO PENSIONE, che a sua volta provvederà ad erogarle agli aventi diritto.

Art. 5 - Opzione F “Rendita LTC”

1. In relazione a ciascuna posizione individuale presente nella collettiva, per la quale il Contraente abbia esercitato l'Opzione F e la Società non abbia rifiutato il relativo rischio, la Società stessa si impegna a corrispondere, finché l'Assicurato è in vita, la rendita annua vitalizia immediata erogabile in rate mensili posticipate al Beneficiario designato a norma della Convenzione.

Inoltre, nel caso si verifichi lo stato di non autosufficienza dell'Assicurato, la Società garantisce - insieme alla suddetta rendita principale e con le stesse modalità di erogazione - la corresponsione della Rendita LTC, di importo uguale a quello della rendita principale.

Le rate di rendita dovute sono quelle che scadono prima della data di decesso dell'Assicurato.

La rendita annua inizialmente assicurata risulta esclusivamente dalla scheda di polizza emessa dalla Società a fronte del premio versato.

La rendita annua assicurata si rivaluta annualmente, come stabilito all'art. 5 delle Condizioni di assicurazione, e non è riscattabile.

A) Limitazioni

La garanzia per lo stato di non autosufficienza dovuto ad una causa diversa dall'infortunio (come definito alla successiva lettera D), è soggetta ad un periodo di carenza di un anno dall'entrata in vigore delle garanzie per la posizione individuale.

Qualora si verifichi lo stato di non autosufficienza dell'Assicurato determinato da una causa, diversa dall'infortunio, intervenuta durante il suddetto periodo di carenza, la Società non corrisponde la Rendita LTC.

B) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso all'assicurazione della posizione individuale o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società si riserva:

- di impugnare l'assicurazione stessa e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi dell'art. 1892 c.c., quando esiste malafede o colpa grave;
- di recedere dall'assicurazione stessa o, in caso di sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell'art. 1893 c.c., quando non esiste malafede o colpa grave.

Trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore delle garanzie, la Società può agire, come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste malafede o colpa grave.

L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle rate di rendita dovute e di quelle eventualmente già corrisposte.

C) Definizione dello stato di non autosufficienza

Lo stato di non autosufficienza è determinato dall'incapacità totale e permanente, sia fisica sia conseguente a malattia di Alzheimer o similari demenze invalidanti, di svolgere autonomamente, cioè senza la necessità di assistenza di un'altra persona, almeno 4 delle 6 attività elementari della vita quotidiana di seguito definite.

- Muoversi: capacità di spostarsi dal letto alla sedia e viceversa.
- Lavarsi: capacità di lavarsi in modo da mantenere l'igiene personale.
- Vestirsi e svestirsi: capacità di indossare e togliere correttamente gli abiti e le eventuali protesi.
- Nutrirsi: capacità di consumare cibo già cucinato e reso disponibile.
- Usare i servizi igienici: capacità di usare correttamente i servizi igienici.
- Mantenere la continenza: capacità di controllare le funzioni corporali (vescica e intestino), eventualmente ricorrendo ad appositi indumenti protettivi.

D) Esclusioni

É escluso dalla garanzia lo stato di non autosufficienza derivante direttamente o indirettamente da:

- i seguenti eventi preesistenti: malattia, condizione patologica o infortunio (inteso come un trauma prodotto all'organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili), se non dichiarati prima dell'ingresso in assicurazione della posizione individuale; qualora l'Assicurato fornisca anteriormente all'ingresso in assicurazione dichiarazioni in merito ai predetti eventi, la Società, per decidere se accettare il rischio, si riserva la facoltà di chiedere ulteriori accertamenti sanitari;
- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell'Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
- contaminazioni chimiche o batteriologiche, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche ed esposizione a particelle ionizzanti;
- uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da documentazione sanitaria;
- malattie psichiatriche, così come definite nel DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), pubblicato dall'American Psychiatric Association, in vigore al verificarsi dello stato di non autosufficienza;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) od altra patologia ad essa collegata, nel caso in cui lo stato di non autosufficienza si manifesti nei primi sette anni successivi all'ingresso in assicurazione della posizione individuale;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- pratica di sport pericolosi (ad esempio paracadutismo e sport aerei in genere, pugilato, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico in tutte le sue forme, bob, speleologia, alpinismo con scalata di roccia o accesso a ghiacciai, arrampicata libera, canoa fluviale, sport subacquei in genere);
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.

Se lo stato di non autosufficienza dell'Assicurato è determinato da una di tali cause escluse

dalla garanzia, la Società non corrisponde la Rendita LTC.

E) Denuncia e accertamento dello stato di non di autosufficienza

Qualora l'Assicurato manifesti uno stato di non autosufficienza, come definito alla precedente lett. C), deve esserne fatta denuncia alla Società entro i 90 giorni successivi, mediante raccomandata A.R. o telefax, per chiedere il pagamento della Rendita LTC ai sensi dell'art. 7 delle Condizioni di assicurazione. La data della denuncia è il giorno di ricevimento da parte della Società della raccomandata o del telefax completi di tutta la documentazione richiesta.

L'Assicurato e il Contraente sono tenuti a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla Società per l'accertamento dello stato di non autosufficienza e delle relative cause; inoltre, su richiesta della Società, l'Assicurato ha l'obbligo di sottoporsi agli accertamenti medici necessari per compiere la valutazione funzionale della propria capacità fisica, presso strutture sanitarie e da medici di fiducia della stessa Società.

La Società si impegna ad accertare lo stato di non autosufficienza entro 180 giorni dalla data della denuncia o, comunque, dalla data di ricevimento dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell'art. 7 delle Condizioni di assicurazione, inclusa quella relativa agli eventuali accertamenti medici.

F) Rivedibilità dello stato di non autosufficienza

L'Assicurato riconosciuto non autosufficiente è obbligato a sottoporsi - su richiesta della Società e non più di una volta all'anno - alle visite e agli esami medici necessari per accertare il permanere di tale stato. L'Assicurato e il Contraente sono inoltre tenuti a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla Società per il suddetto accertamento.

Qualora non sussista più lo stato di non autosufficienza o, comunque, nel caso che l'Assicurato o il Contraente non adempiano ai precedenti obblighi, la Società comunica al Contraente e al Beneficiario la sospensione della corresponsione della Rendita LTC, a decorrere dalla prima rata mensile successiva alla data della comunicazione stessa.

G) Controversie. Arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica sul riconoscimento dello stato di non autosufficienza dell'Assicurato e sugli esiti del riesame di tale stato, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche qualora uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

Art. 6 - Valore di riscatto

1. Le rendite oggetto della presente Convenzione non ammettono valore di riscatto.

Art. 7 – Tavolo Tecnico

1. Le Parti si impegnano a costituire un Tavolo Tecnico che si riunirà periodicamente al fine di esaminare, in uno spirito di collaborazione, i problemi che eventualmente dovessero sorgere in relazione all'applicazione della Convenzione. A tal fine a seguito della stipula della Convenzione ciascuna parte provvederà a comunicare all'altra i propri partecipanti al Tavolo Tecnico. Ciascuna delle Parti, avrà facoltà di avvalersi nelle sedute del Tavolo Tecnico di consulenti e/o tecnici di propria fiducia.

2. Le Parti si impegnano, altresì, a riunire il Tavolo Tecnico con cadenza almeno annuale per verificare congiuntamente le condizioni economiche tempo per tempo applicate in media nel mercato della Previdenza Complementare con riferimento all'erogazione in regime di Convenzione di prestazioni in forma di rendita immediata a favore dei Fondi Pensione Negoziali. Oggetto dell'analisi saranno le Convenzioni assicurative per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita stipulate in data successiva alla sottoscrizione della Convenzione che non contemplino contestualmente la gestione in fase di accumulo del patrimonio del FONDO PENSIONE.

3. Qualora le condizioni economiche complessive previste nella Convenzione risultino meno vantaggiose rispetto alla media di quelle prese a riferimento ai sensi del precedente comma 2, le Parti si impegnano a valutare, nei tempi e con le modalità individuate dal successivo comma 4, la ridefinizione delle condizioni economiche previste nella Convenzione.

4. Al verificarsi dell'ipotesi di cui al precedente comma le Parti procederanno ad aggiornare di comune intesa le condizioni economiche pattuite nella Convenzione, secondo il seguente procedimento che sin d'ora dichiarano di accettare:

- ciascuna Parte, entro 5 giorni lavorativi dall'incontro di cui al comma 2, nominerà un proprio rappresentante, in possesso di idonei poteri di decisione, che sarà incaricato di condurre la trattativa;
- ciascuna Parte avrà facoltà di farsi assistere nel corso del procedimento da un consulente o da un tecnico;
- i rappresentanti si riuniranno e discuteranno in spirito di massima trasparenza e reciproca collaborazione con l'impegno ad attuare ogni iniziativa finalizzata alla continuità del rapporto in essere, ridefinendo entro un tempo ragionevole le condizioni economiche da recepire in Convenzione.
- qualora i predetti rappresentanti, dopo aver esperito ogni ragionevole tentativo di accordo, non riescano, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina dei rappresentanti delle Parti – avuto riguardo, qualora intervenute in tempi diversi, alla data cronologicamente posteriore -, ad accordarsi sull'aggiornamento delle condizioni economiche di cui alla Convenzione, la Parte che ne abbia interesse potrà recedere ai sensi dell'Art. 12 della Convenzione stessa.

Art. 8 - Tasse, bolli ed imposte

1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato, sia sulla rendita convenuta, sono a carico del FONDO PENSIONE.

Art. 9 – Tasso massimo di interesse garantito

1. Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall'ISVAP, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 07 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, sono applicabili alle tariffe oggetto della Convenzione, relativamente agli aderenti non ancora inseriti nella Convenzione.

ALLEGATI

1- Tabelle A1,B1,C1,D1,E1,F1: Coefficienti di conversione per le opzioni di rendita consentite con l'utilizzo della tavola di mortalità RG48

2- Clausola di rivalutazione

3 – Regolamento della Gestione Interna Separata “FONDICOLL”

TABELLA A1

Opzione A

Coefficienti di conversione in rendita annua vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, pagabile secondo la rateazione prescelta

Tavola di mortalità : RG48 per impegni differiti - Tasso tecnico : 2.5%

(Valori per 1000)

Età assicurativa	Rateazione della rendita								Età assicurativa
	Sesso Maschile				Sesso Femminile				
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	
50	45,87347	45,34974	45,09234	44,92235	41,58260	41,15181	40,93974	40,79957	50
51	46,77086	46,22656	45,95913	45,78256	42,25092	41,80624	41,58739	41,44276	51
52	47,72416	47,15758	46,87930	46,69561	42,95819	42,49858	42,27244	42,12302	52
53	48,73787	48,14711	47,85707	47,66565	43,70763	43,23193	42,99794	42,84336	53
54	49,81677	49,19973	48,89692	48,69710	44,50273	44,00967	43,76721	43,60705	54
55	50,96612	50,32047	50,00374	49,79479	45,34756	44,83570	44,58408	44,41790	55
56	52,18991	51,51309	51,18122	50,96234	46,24643	45,71420	45,45265	45,27995	56
57	53,49378	52,78294	52,43457	52,20486	47,20442	46,65005	46,37771	46,19792	57
58	54,88579	54,13774	53,77131	53,52977	48,22692	47,64841	47,36433	47,17682	58
59	56,37666	55,58772	55,20147	54,94693	49,31997	48,71511	48,41820	48,22227	59
60	57,98090	57,14674	56,73860	56,46973	50,49075	49,85702	49,54608	49,34093	60
61	59,70675	58,82257	58,39024	58,10552	51,74579	51,08037	50,75403	50,53878	61
62	61,56503	60,62540	60,16625	59,86400	53,09380	52,39349	52,05022	51,82386	62
63	63,56940	62,56808	62,07916	61,75744	54,54450	53,80566	53,44370	53,20508	63
64	65,73472	64,66461	64,14251	63,79910	56,10878	55,32726	54,94461	54,69243	64
65	68,07842	66,93130	66,37212	66,00449	57,79903	56,97006	56,56443	56,29721	65
66	70,62037	69,38676	68,78598	68,39121	59,62950	58,74760	58,31636	58,03237	66
67	73,38330	72,05219	71,40458	70,97927	61,61653	60,67533	60,21544	59,91269	67
68	76,39239	74,95095	74,25044	73,79066	63,78037	62,77245	62,28035	61,95654	68
69	79,67536	78,10863	77,34815	76,84934	66,14375	65,06039	64,53190	64,18433	69
70	83,26364	81,55413	80,72544	80,18226	68,73240	67,56333	66,99358	66,61906	70

Tavola RG48 per impegni immediati e differiti

MASCHI	FEMMINE	Correzione da applicare all'età al termine della fase di accumulo:
Anno di nascita:	Anno di nascita:	
fino al 1941	fino al 1943	aumento di 1 anno
dal 1942 al 1951	dal 1944 al 1950	invariata
dal 1952 al 1965	dal 1951 al 1964	riduzione di 1 anno
dal 1966	dal 1965	riduzione di 2 anni

TABELLA B1

Opzione B

Coefficienti di conversione in rendita annua vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, pagabile in modo certo per i primi 5 anni secondo la rateazione prescelta

Tavola di mortalità : RG48 per impegni differiti - Tasso tecnico : 2.5%

Età assicurativa	Rateazione della rendita								Età assicurativa
	Sesso Maschile				Sesso Femminile				
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	
50	45,81204	45,29476	45,04047	44,87253	41,55720	41,12897	40,91815	40,77680	50
51	46,70265	46,16557	45,90164	45,72736	42,22394	41,78200	41,56448	41,42072	51
52	47,64765	47,08926	46,81494	46,63383	42,92942	42,47274	42,24803	42,09953	52
53	48,65118	48,06977	47,78425	47,59578	43,67681	43,20427	42,97182	42,81823	53
54	49,71771	49,11141	48,81377	48,61734	44,46957	43,97993	43,73912	43,58005	54
55	50,85233	50,21902	49,90825	49,70319	45,31168	44,80354	44,55372	44,38872	55
56	52,05928	51,39665	51,07162	50,85721	46,20734	45,67920	45,41963	45,24821	56
57	53,34413	52,64964	52,30913	52,08456	47,16144	46,61159	46,34145	46,16309	57
58	54,71437	53,98519	53,62785	53,39223	48,17918	47,60576	47,32413	47,13823	58
59	56,17941	55,41239	55,03669	54,78903	49,26640	48,66730	48,37317	48,17906	59
60	57,75123	56,94282	56,54705	56,28624	50,42988	49,80274	49,49498	49,29191	60
61	59,43732	58,58358	58,16585	57,89065	51,67606	51,01825	50,69559	50,48274	61
62	61,24716	60,34372	59,90192	59,61097	53,01321	52,32178	51,98279	51,75923	62
63	63,19227	62,23424	61,76604	61,45779	54,45055	53,72216	53,36522	53,12988	63
64	65,28492	64,26687	63,76966	63,44245	55,99842	55,22926	54,85255	54,60425	64
65	67,53895	66,45486	65,92576	65,57768	57,66848	56,85426	56,45570	56,19309	65
66	69,96952	68,81269	68,24850	67,87749	59,47396	58,60979	58,18706	57,90860	66
67	72,59309	71,35613	70,75332	70,35707	61,42980	60,51014	60,06055	59,76452	67
68	75,42685	74,10162	73,45632	73,03233	63,55385	62,57237	62,09290	61,77732	68
69	78,48838	77,06603	76,37402	75,91954	65,86569	64,81517	64,30239	63,96501	69
70	81,79586	80,26682	79,52354	79,03562	68,38690	67,25916	66,70912	66,34741	70

Tavola RG48 per impegni immediati e differiti

MASCHI	FEMMINE	Correzione da applicare all'età al termine della fase di accumulo:
Anno di nascita:	Anno di nascita:	
fino al 1941	fino al 1943	aumento di 1 anno
dal 1942 al 1951	dal 1944 al 1950	invariata
dal 1952 al 1965	dal 1951 al 1964	riduzione di 1 anno
dal 1966	dal 1965	riduzione di 2 anni

TABELLA C1

Opzione C

Coefficienti di conversione in rendita annua vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, pagabile in modo certo per i primi 10 anni secondo la rateazione prescelta

Tavola di mortalità : RG48 per impegni differiti - Tasso tecnico : 2.5%

		(Valori per 1000)									
		Rateazione della rendita									
		annuale	semestrale	trimestrale	mensile	annuale	semestrale	trimestrale	mensile		
Età assicurativa	Sesso Maschile				Sesso Femminile				Età assicurativa		
	50	45,63609	45,12886	44,87945	44,71470	41,49202	41,06705	40,85781		40,71950	50
51	46,50453	45,97889	45,72050	45,54985	42,15414	41,71574	41,49994	41,35731	51		
52	47,42353	46,87818	46,61018	46,43321	42,85421	42,40143	42,17860	42,03135	52		
53	48,39659	47,83012	47,55183	47,36810	43,59523	43,12700	42,89664	42,74442	53		
54	49,42738	48,83827	48,54896	48,35797	44,38041	43,89558	43,65712	43,49958	54		
55	50,51981	49,90643	49,60529	49,40654	45,21338	44,71069	44,46351	44,30024	55		
56	51,67713	51,03773	50,72393	50,51686	46,09801	45,57607	45,31951	45,15006	56		
57	52,90352	52,23622	51,90885	51,69287	47,03869	46,49597	46,22929	46,05319	57		
58	54,20433	53,50713	53,16521	52,93968	48,04010	47,47493	47,19730	47,01401	58		
59	55,58592	54,85668	54,49919	54,26343	49,10743	48,51795	48,22848	48,03741	59		
60	57,05594	56,29240	55,91825	55,67156	50,24657	49,63073	49,32843	49,12894	60		
61	58,61837	57,81820	57,42625	57,16789	51,46312	50,81869	50,50248	50,29386	61		
62	60,27785	59,43867	59,02778	58,75700	52,76395	52,08847	51,75717	51,53864	62		
63	62,03943	61,15887	60,72789	60,44394	54,15637	53,44719	53,09951	52,87023	63		
64	63,90747	62,98321	62,53103	62,23317	55,64825	54,90246	54,53701	54,29607	64		
65	65,88572	64,91561	64,44119	64,12674	57,24793	56,46242	56,07769	55,82410	65		
66	67,97658	66,95882	66,46129	66,13369	58,96422	58,13567	57,73006	57,46279	66		
67	70,18072	69,11397	68,59266	68,24947	60,80619	59,93111	59,50294	59,22088	67		
68	72,49656	71,38001	70,83453	70,47548	62,78351	61,85831	61,40586	61,10789	68		
69	74,91985	73,75338	73,18367	72,80872	64,90521	63,92629	63,44782	63,13280	69		
70	77,44367	76,22800	75,63437	75,24372	67,17925	66,14313	65,63696	65,30380	70		

Tavola RG48 per impegni immediati e differiti

MASCHI	FEMMINE	Correzione da applicare all'età al termine della fase di accumulo:
Anno di nascita:	Anno di nascita:	
fino al 1941	fino al 1943	aumento di 1 anno
dal 1942 al 1951	dal 1944 al 1950	invariata
dal 1952 al 1965	dal 1951 al 1964	riduzione di 1 anno
dal 1966	dal 1965	riduzione di 2 anni

TABELLA D1

Opzione D

Rendita annua vitalizia immediata rivalutabile a premio unico pagabile secondo la rateazione prescelta finché l'assicurato e la persona preventivamente designata sono entrambi in vita, e successivamente reversibile in misura percentuale prestabilita sulla testa superstite

Tavola di mortalità : RG48 per impegni differiti - Tasso tecnico : 2,5%

Esempi per un Assicurato di sesso maschile con reversibilità su testa coetanea di sesso femminile

1° esempio		
Età assicurativa di entrambe le teste:	65	anni
Reversibilità sull'Assicurato	100%	
Reversibilità sulla seconda testa	60%	
Coefficienti di Conversione (x1000)	58,40387	
Rateazione prescelta:	Annuale	
Premio unico	€ 50.000	
Rendita inizialmente assicurata su entrambe le teste	€ 2.920	

2° esempio		
Età assicurativa di entrambe le teste:	60	anni
Reversibilità sull'Assicurato	100%	
Reversibilità sulla seconda testa	60%	
Coefficienti di Conversione (x1000)	51,00994	
Rateazione prescelta:	Annuale	
Premio unico	€ 50.000	
Rendita inizialmente assicurata su entrambe le teste	€ 2.550	

Esempi per un Assicurato di sesso femminile con reversibilità su testa coetanea di sesso maschile

1° esempio		
Età assicurativa di entrambe le teste:	65	anni
Reversibilità sull'Assicurato	100%	
Reversibilità sulla seconda testa	60%	
Coefficienti di Conversione (x1000)	55,04454	
Rateazione prescelta:	Annuale	
Premio unico	€ 50.000	
Rendita inizialmente assicurata su entrambe le teste	€ 2.752	

2° esempio		
Età assicurativa di entrambe le teste:	60	anni
Reversibilità sull'Assicurato	100%	
Reversibilità sulla seconda testa	60%	
Coefficienti di Conversione (x1000)	48,47911	
Rateazione prescelta:	Annuale	
Premio unico	€ 50.000	
Rendita inizialmente assicurata su entrambe le teste	€ 2.424	

Tavola RG48 per impegni immediati e differiti

MASCHI	FEMMINE	Correzione da applicare all'età al termine della fase di accumulo:
Anno di nascita:	Anno di nascita:	
fino al 1941	fino al 1943	aumento di 1 anno
dal 1942 al 1951	dal 1944 al 1950	invariata
dal 1952 al 1965	dal 1951 al 1964	riduzione di 1 anno
dal 1966	dal 1965	riduzione di 2 anni

TABELLA E1

Opzione E

Coefficienti di conversione in rendita annua vitalizia immediata rivalutabile a premio unico con contrassicurazione decrescente pagabile secondo la rateazione prescelta

Tavola di mortalità : RG48 per impegni immediati - Tasso tecnico : 2.5%

		Rateazione della rendita									
		Sesso Maschile				Sesso Femminile					
Età assicurativa		annuale	semestrale	trimestrale	mensile	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	Età assicurativa	
50		43,64466	43,17160	42,93608	42,78379	40,59408	40,18329	39,98385	39,85010	50	
51		44,35796	43,86769	43,62659	43,47705	41,19950	40,77642	40,56812	40,43044	51	
52		45,10898	44,60201	44,35278	44,18816	41,83645	41,40122	41,18650	41,04458	52	
53		45,89557	45,37653	45,11856	44,94821	42,50502	42,05483	41,83329	41,68689	53	
54		46,72048	46,17679	45,90967	45,73330	43,21052	42,74532	42,51645	42,36523	54	
55		47,59206	47,02795	46,75088	46,56797	43,95255	43,47520	43,23846	43,08206	55	
56		48,50024	47,91452	47,62694	47,45165	44,73478	44,23634	43,99125	43,82937	56	
57		49,46091	48,85181	48,55286	48,35558	45,56236	45,04643	44,79230	44,62446	57	
58		50,47150	49,84641	49,53514	49,32978	46,43207	45,89526	45,63148	45,45731	58	
59		51,53317	50,87218	50,54801	50,33418	47,35525	46,79695	46,52271	46,34167	59	
60		52,66202	51,97248	51,63411	51,41096	48,32623	47,74690	47,47131	47,28279	60	
61		53,8852	53,11733	52,76394	52,55993	49,35998	48,75364	48,45603	48,25962	61	
62		55,09318	54,33805	53,96819	53,72441	50,45407	49,82841	49,51753	49,31241	62	
63		56,41280	55,62112	55,25759	55,00197	51,61113	50,94850	50,62352	50,40916	63	
64		57,81076	56,97961	56,57294	56,30503	52,84648	52,15628	51,81570	51,59111	64	
65		59,29759	58,43892	58,01109	57,72933	54,14889	53,41981	53,06258	52,82707	65	
66		60,86000	59,93925	59,48924	59,19298	55,54974	54,78254	54,40683	54,15921	66	
67		62,54346	61,57277	61,09762	60,78524	57,02177	56,21365	55,81812	55,55752	67	
68		64,29450	63,26737	62,76601	62,51298	58,61172	57,75801	57,34042	57,06536	68	
69		66,19000	65,10144	64,57047	64,22128	60,28881	59,38590	58,94452	58,70617	69	
70		68,17947	67,02505	66,53603	66,16710	62,10229	61,14434	60,67636	60,36834	70	

Coefficienti per la determinazione dell'importo del versamento annuo rivalutabile, pagabile secondo la periodicità prescelta, opzionale sul capitale di contrassicurazione

Durata predeterminata	Periodicità del versamento				Durata predeterminata
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	
5	208,53718	209,82449	210,47213	210,90537	5
6	175,89069	176,97647	177,52272	177,88814	6
7	152,58598	153,52790	154,00177	154,31878	7
8	135,11986	135,95397	136,37360	136,65431	8
9	121,54614	122,29646	122,67393	122,92645	9
10	110,69708	111,38043	111,72421	111,95418	10
11	101,82959	102,45819	102,77443	102,98599	11
12	94,44625	95,03129	95,32461	95,52083	12
13	88,21011	88,75464	89,02659	89,21184	13
14	82,87018	83,38174	83,63910	83,81127	14
15	78,24880	78,73184	78,97485	79,13741	15
16	74,21124	74,66935	74,89983	75,05400	16
17	70,65446	71,09062	71,31004	71,45683	17
18	67,49832	67,91499	68,12462	68,26485	18
19	64,67955	65,07882	65,27969	65,41407	19
20	62,14753	62,53117	62,72418	62,85329	20
21	59,86129	60,23082	60,41672	60,54109	21
22	57,78730	58,14403	58,32349	58,44354	22
23	55,89786	56,24293	56,41652	56,53265	23
24	54,16990	54,50430	54,67253	54,78507	24
25	52,58403	52,90864	53,07194	53,18119	25
26	51,12384	51,43943	51,59820	51,70441	26

Tavola RG48 per impegni immediati e differiti

MASCHI	FEMMINE	Correzione da applicare all'età al termine della fase di accumulo:
Anno di nascita:	Anno di nascita:	
fino al 1941	fino al 1943	aumento di 1 anno
dal 1942 al 1951	dal 1944 al 1950	invariata
dal 1952 al 1965	dal 1951 al 1964	riduzione di 1 anno
dal 1966	dal 1965	riduzione di 2 anni

TABELLA F1

Opzione F

Coefficienti di conversione in rendita annua vitalizia immediata rivalutabile a premio unico con raddoppio per sopravvenuta non autosufficienza dell'Assicurato, pagabile secondo la rateazione mensile

Tavola di mortalità : RG48 per impegni differiti - Tasso tecnico : 2.5%

(Valori per 1000)

Età assicurativa	Rateazione della rendita: mensile		Età assicurativa
	Sesso Maschile	Sesso Femminile	
50	43,69597	39,06045	50
51	44,48498	39,60931	51
52	45,32106	40,18796	52
53	46,20770	40,79861	53
54	47,14850	41,44359	54
55	48,14745	42,12577	55
56	49,20737	42,84805	56
57	50,33237	43,61378	57
58	51,52859	44,42641	58
59	52,80423	45,28980	59
60	54,17057	46,20853	60
61	55,63534	47,18747	61
62	57,20702	48,23229	62
63	58,89650	49,34910	63
64	60,71568	50,54464	64
65	62,67684	51,82725	65
66	64,79467	53,20615	66
67	67,07879	54,69483	67
68	69,55195	56,30488	68
69	72,23249	58,05075	69
70	75,14097	59,94906	70

Tavola RG48 per impegni immediati e differiti

MASCHI	FEMMINE	Correzione da applicare all'età al termine della fase di accumulo:
Anno di nascita:	Anno di nascita:	
fino al 1941	fino al 1943	aumento di 1 anno
dal 1942 al 1951	dal 1944 al 1950	invariata
dal 1952 al 1965	dal 1951 al 1964	riduzione di 1 anno
dal 1966	dal 1965	riduzione di 2 anni

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Modalità di rivalutazione delle prestazioni

A fronte degli impegni assunti con questa serie di contratti, la Società ha istituito la Gestione "FONDICOLL", una speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Come stabilito al punto 4bis del Regolamento, per questa serie di contratti la Società determina mensilmente il rendimento della Gestione realizzato su un periodo di osservazione di 12 mesi; il rendimento annuo così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare alle posizioni individuali con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato.

a) Rendimento attribuito - Il rendimento annuo da attribuire alla posizione individuale è uguale al rendimento della Gestione diminuito di una commissione annua ottenuta come somma delle seguenti due componenti:

- una commissione base, pari a 0,8 punti percentuali;
- una commissione di performance, pari a 0,2 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione eccedente il 5%; per la frazione di punto, la suddetta commissione si applica in proporzione.

b) Misura di rivalutazione - Considerato che l'importo iniziale della rendita assicurata è stato calcolato riconoscendo in via anticipata il tasso di interesse del 2,5% annuo composto (tasso tecnico), la misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al suddetto tasso di interesse, la differenza - se positiva - fra il rendimento annuo attribuito, di cui al precedente punto a), ed il medesimo tasso.

c) Rivalutazione della rendita assicurata - Ad ogni anniversario della decorrenza della posizione individuale (data della rivalutazione annuale), la rendita da corrispondere nell'anno seguente viene rivalutata nella misura annua di rivalutazione definita al precedente punto b).

Art. 4 della Convenzione – Rivalutazione delle prestazioni

A parziale modifica dell'Art. 5 punto a) delle Condizioni di Assicurazione, la commissione base è ridotta come segue:

Volume di riserve accantonate (Euro)	Rendimento minimo trattenuto (punti percentuali)
fino a 1,5 milioni	0,65
maggiore di 1,5 milioni	0,55

Inoltre, a parziale modifica dell'Art. 5 punto a) delle Condizioni di Assicurazione, le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che non sono previste commissioni di overperformance.

**REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA DEGLI INVESTIMENTI IN
EURO DENOMINATA “GESTIONE SPECIALE FONDICOLL”
(In breve FONDICOLL), nel Regolamento indicata come “Gestione Speciale”**

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, con criteri conformi alle norme stabilite dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26 marzo 1987 e ad eventuali successive disposizioni.
Il valore delle attività gestite sarà non inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le polizze che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione Speciale.
2. La Gestione Speciale è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione, iscritta all’albo previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Speciale stessa al presente regolamento.
In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione Speciale, il rendimento della stessa Gestione Speciale realizzato nell’esercizio, quale descritto al seguente punto 4, e l’adeguatezza di ammontare delle attività, a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche, quale richiesta al punto 1.
3. L’esercizio della Gestione Speciale da sottoporre a certificazione decorre dall’1 ottobre di ciascun anno e termina al 30 settembre dell’anno successivo.
4. Il rendimento annuo della Gestione Speciale per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Speciale di competenza di quell’esercizio, al valore medio degli investimenti della stessa Gestione Speciale.
Per risultato finanziario della Gestione Speciale si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Speciale - compresi gli utili e le perdite di realizzo - di competenza del periodo considerato, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti e dell’attività di certificazione.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Speciale e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella Gestione Speciale per i beni già di proprietà della Società.
Per valore medio degli investimenti della Gestione Speciale si intende la somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo di ogni altra attività della Gestione Speciale.
La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione definito ai fini della determinazione del rendimento annuo della Gestione Speciale.
- 4bis. Per i contratti della “Serie 2000”, all’inizio di ogni mese viene determinato il rendimento annuo della Gestione Speciale realizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.
Il rendimento annuo realizzato nel periodo di osservazione coincidente con l’esercizio relativo alla certificazione, è quello stesso determinato ai sensi del precedente punto 4; il rendimento annuo realizzato in ciascun altro periodo di osservazione si determina con le medesime modalità, rapportando il risultato finanziario della Gestione Speciale, di competenza del periodo di osservazione considerato, al valore medio degli investimenti della Gestione Speciale nello stesso periodo.

La Società si riserva di apportare al punto 4 di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell’attuale legislazione fiscale